

REGOLAMENTO PRESTITO DEI SOCI E DEI DIPENDENTI

Premessa:

Il presente regolamento viene istituito ai sensi dell'ultimo comma del punto C), dell' art.12 della Legge 127/71 e fissa le condizioni e le modalità secondo le quali i soci ed i dipendenti potranno effettuare finanziamenti al Consorzio Agrario ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.

Tale raccolta, da impiegarsi esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro soci della cooperativa da almeno tre mesi ed ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

Art. 1

I soci ed i dipendenti che intendono finanziare la cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo art. 2.

La raccolta dei prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci e a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Art. 2

I finanziamenti di cui all'art. 1 del presente regolamento, chiamati anche "Prestiti dei Soci e dei dipendenti" saranno assoggettati, per i soci persone fisiche e per i dipendenti, alle condizioni tutte ed ai vincoli previsti dagli articoli 12 della Legge 127/71, 13 del D.P.R. 601/73 e del comma 8 e 9 dell' art.20 della Legge 216/74 e loro successive modificazioni.

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta utilizzando moduli omogenei, approvati dal Consiglio di Amministrazione, recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3, sezione III, della circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995 (obblighi di trasparenza).

Art. 3

Ciascun rapporto di prestito dei soci persone fisiche e dei dipendenti non può superare i limiti di importo imposti dalle leggi vigenti ai fini delle agevolazioni tributarie, nemmeno in conseguenza della capitalizzazione annua degli interessi.

Nel caso che il complessivo ammontare dei prestiti in essere venga a superare detti limiti, il Consorzio provvederà al rimborso delle somme ai soci prestatori, in modo da ricondurre l'ammontare entro i limiti stabiliti.

Art. 4

Sulle somme versate dai soci e dai dipendenti a titolo di prestito matureranno gli interessi fino al massimo consentito dalle leggi vigenti ai fini delle applicazioni dei benefici fiscali in materia di cooperative.

In tale limite il socio o il dipendente non dovrà effettuare nessuna operazione fiscale al riguardo, ma la cooperativa dovrà trattenere e versare la ritenuta erariale a norma di legge.

Le somme depositate producono interessi con valuta il giorno lavorativo successivo a quello del versamento e fino al giorno del prelevamento. Nel caso in cui il rimborso avvenga con la messa a disposizione dell'importo presso uno sportello bancario definito dal Consorzio, la valuta corrisponde al giorno di messa a disposizione.

Art. 5

Al 31 dicembre di ogni anno saranno accreditati sulla scheda nominativa gli interessi maturati con valuta il primo gennaio successivo.

In caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura; il rapporto di prestito potrà essere riaperto solo successivamente al 31 dicembre.

Art. 6

A qualsiasi richiesta del socio o del dipendente, il Consorzio Agrario comunicherà, mediante invio di estratto conto, gli importi risultanti a loro credito.

Art. 7

Le somme depositate sono fruttifere di interessi nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione, entro i limiti di legge; tali interessi possono essere variati dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera ogni volta che lo ritenga opportuno.

In caso di variazione del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio o al dipendente, queste devono essere comunicate al socio o al dipendente stesso. La comunicazione ai dipendenti potrà avvenire mediante affissione delle condizioni presso le bacheche aziendali.

Inoltre sarà potere del Consiglio di Amministrazione, quando se ne presenteranno particolari necessità, stabilire tassi di interesse diversi riservati ai soli depositi sottoposti a vincolo temporale nel rimborso. In tale caso il tasso rimarrà invariato per tutta la durata del vincolo.

Art. 8

In qualsiasi momento il socio o il dipendente può effettuare il finanziamento oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le modalità previste nel presente regolamento, fatta eccezione delle somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del precedente articolo.

Il finanziamento potrà essere effettuato presso la Sede del Consorzio Agrario, oppure presso le rappresentanze o le dipendenze del Consorzio stesso.

La richiesta di rimborso deve essere comunicata per iscritto agli uffici amministrativi addetti, presso la Sede del Consorzio Agrario, e deve recare la firma del Socio o del dipendente, o di un eventuale delegato autorizzato ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento. Il Consorzio effettuerà l'operazione di rimborso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta.

In via del tutto discrezionale è tuttavia facoltà della cooperativa anticipare tale termine.

Il finanziamento, tutto o in parte, non può comunque essere rimborsato prima di 24 ore dalla richiesta da parte del Socio.

Il Consorzio Agrario effettuerà il rimborso tramite contanti, assegni bancari ed altri mezzi di pagamento autorizzati.

La modalità di rimborso per contanti potrà essere utilizzata solo nel limite di euro 250,00 e per consegna direttamente al Socio o di un suo eventuale delegato ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento presso la Sede del Consorzio Agrario.

Gli assegni bancari potranno essere:

- a) ritirati presso la Sede del Consorzio Agrario,
- b) messi a disposizione presso uno sportello bancario definito dal Consorzio stesso,
- c) spediti al domicilio indicato nella richiesta di rimborso, a mezzo servizio postale.

I bonifici bancari saranno disposti presso il domicilio bancario indicato nella richiesta di rimborso, la quale dovrà pertanto contenere le coordinate bancarie (IBAN).

Il socio o il dipendente potrà disporre, in forma scritta, che con il prestito vengano compensati eventuali debiti contratti con il Consorzio Agrario per acquisti di merci e servizi.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà decidere di restituire, per intero o in parte, tutte le posizioni dei prestiti sociali.

In tal caso provvederà a mettere a disposizione dei soci e dei dipendenti le somme ed i relativi interessi maturati alla data della messa a disposizione dandone preavviso di trenta giorni.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'estinzione dei rapporti di prestito con saldo inferiore a euro 80,00 che non abbiano avuto movimenti negli ultimi 24 mesi.

Le relative somme, pur non maturando alcun interesse, resteranno a disposizione del socio o dei dipendenti o degli aventi causa.

Art. 10

Contro le decisioni del Consiglio di Amministrazione è ammesso ricorso alle procedure di arbitrato, così come previsto dall'art. 40 dello Statuto entro il termine, a pena di decadenza, di trenta giorni, il quale giudica inappellabilmente.

Art. 11

Anche i soci persona giuridica possono concorrere al finanziamento della cooperativa concedendo prestiti con le modalità e nei termini di cui agli articoli che precedono.

Tuttavia l'ammontare del prestito della cooperativa non è vincolato ai limiti imposti dall'art.12 della legge 127/71 e successive modifiche, né gli interessi corrisposti sono soggetti alla ritenuta erariale di cui al comma 8 dell'art.20 della Legge 216/74 e successive modificazioni, in quanto costituiscono componenti del reddito fra Enti persone giuridiche.

Art. 12

Il socio o il dipendente prestatore può delegare una o più persone, anche non socie e anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto.

Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la cooperativa.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, o in caso di dimissioni, licenziamento o comunque interruzione del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, il rapporto di prestito si estingue alla data in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale o del decesso o l'interruzione del rapporto di lavoro dipendente; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o del dipendente, o degli eredi del socio o dipendente defunto .

In caso di morte del Socio o del dipendente, si applicano le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia di eredità.

La cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le operazioni connesse ed attinenti i Prestiti dei Soci e dei dipendente e risponde delle somme depositate e della gestione del servizio.

La cooperativa è regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'art.26 del DLCPS 1577/47 e successive modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa non è iscritta all'albo delle aziende di credito e non esercita alcuna attività riservata a soggetti bancari e/o finanziari.

Art. 13

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci del 08.05.2017.

Nel locali in cui si svolge la raccolta dei depositi devono essere messi a disposizione dei soci e dei dipendenti il testo del presente regolamento e del foglio informativo analitico.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni emanate dal C.I.C.R. e dalla Banca d'Italia applicabili alla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare in via temporanea le modifiche di adeguamento del Regolamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o provvedimenti delle autorità monetarie.

L'Assemblea dei soci dovrà successivamente approvare le intercorse modifiche, apportate al Regolamento.